

Codice A1419A

D.D. 16 maggio 2022, n. 831

**"Fondazione San Secondo per la ricerca sull'Alzheimer Onlus", con sede in Torino (TO).  
Presa d'atto della modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 831/A1419A/2022**

**DEL 16/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione San Secondo per la ricerca sull’Alzheimer Onlus”, con sede in Torino (TO). Presa d’atto della modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 787 del 11.01.2022, la “Fondazione San Secondo per la ricerca sull’Alzheimer Onlus”, C.F. 97593580018, con sede in Torino (TO), Via Assietta n. 9, ha inoltrato il verbale di approvazione del nuovo Statuto;

a seguito della comunicazione di cui alla nota prot. n. 12846 del 31.03.2022, attraverso cui Regione Piemonte invitava la Fondazione a presentare formale istanza per l’approvazione del nuovo Statuto e la documentazione afferente le variazioni dell’organo amministrativo, la stessa, con nota acquisita al prot. n. 16440 del 03.05.2022, ha provveduto a inoltrare l’istanza e ha fornito le integrazioni documentali richieste;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 13.06.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 196/1460;

l’Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito del Dott. Gianluca Eleuteri, notaio in Torino, rep. n. 96576 del 22.12.2021, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino I in data 23.12.2021 al n. 63851;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le Onlus - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, continuano ad applicarsi le norme previgenti all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

considerato altresì che per le Onlus le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti

iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

considerato che la denominazione della Fondazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa presso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private.

### **DETERMINA**

di prendere atto del nuovo Statuto della "Fondazione San Secondo per la ricerca sull'Alzheimer Onlus", con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 196/1460 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "B" al repertorio n. 96576/28159

**STATUTO DELLA  
"FONDAZIONE SAN SECONDO PER LA RICERCA SULL'ALZHEIMER -  
ONLUS"**

**Capo I**

**Costituzione - Sede - Scopo - Durata - Vigilanza**

**Articolo 1**

*- Denominazione -*

E' costituita la "Fondazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer - onlus".  
L'utilizzo dell'espressione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS e l'inserimento dello stesso nella denominazione sarà obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione esercita i propri scopi statutari nell'ambito della Regione Piemonte.

**Articolo 2**

*- Sede -*

La Fondazione ha sede in Torino.

Ai fini dell'iscrizione nei pubblici registri si indica l'esatta ubicazione in Torino presso l'Opera della Misericordia "Monsignor Pinardi", via Assietta n. 9, potendo la stessa essere variata con delibera dell'organo di amministrazione se nell'ambito del medesimo Comune.

**Articolo 3**

*- Durata -*

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

**Articolo 4**

*- Scopo della Fondazione -*

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare, la Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei singoli cittadini o, in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. A);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. C);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H);

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

- ricerca scientifica sulla malattia di Alzheimer e sindromi correlate, svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione.

Le predette attività e quelle ad esse direttamente connesse potranno essere svolte anche mediante il coordinamento di specializzazioni mediche diverse e dei differenti approcci terapeutici in atto; lo studio e la messa in essere delle forme più avanzate di cura ed assistenza ai soggetti colpiti dalla malattia; l'acquisizione, la costruzione e la gestione di strutture innovative di ricerca, cura ed assistenza in campo medico e riabilitativo; l'acquisizione, la costruzione e la gestione di immobili da destinarsi al servizio dei suoi scopi istituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la ricerca medica o la cura degli ammalati).

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:

- promuovere e organizzare convegni, seminari, eventi formativi, dibattiti, anche aperti al pubblico;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- aderire a e/o collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri, che perseguono scopi analoghi affini e/o complementari ai propri.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

#### **Articolo 5**

*- Vigilanza -*

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Capo II**

#### **Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario**

#### **Articolo 6**

*- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -*

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 7**

##### *- Patrimonio -*

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale apportato in sede di costituzione della Fondazione stessa,
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio indisponibile che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati sempre che questi concorrano unicamente al raggiungimento dei fini di cui sopra, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dagli utili e/o avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile.
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.

Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati, non specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da finanziamenti pubblici nazionali ed europei previsti specificatamente per progetti inerenti gli scopi della Fondazione;
- da mutui garantiti dal patrimonio della Fondazione.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo 8**

*- Raccolta Fondi -*

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 9**

*- Volontariato -*

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Articolo 10**

*- Esercizio finanziario e scritture contabili -*

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio predispose il bilancio sociale, da inviare all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

### **Capo IV**

#### **Organi della Fondazione**

#### **Articolo 11**

*- Organi dell'Associazione -*

Sono Organi della Fondazione

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

Possono essere stabiliti compensi a favore di chiunque rivesta cariche ai sensi del presente Statuto, dei componenti degli organi di controllo e revisione e di chiunque rivesta cariche ai sensi del presente Statuto, nonché di collaboratori occasionali. I compensi saranno determinati nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 12**

*- L'Assemblea ordinaria dei Soci -*

L'Assemblea ordinaria è costituita dai Soci fondatori e da quelli ammessi in seguito su delibera del Consiglio di Amministrazione. Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono partecipare con diritto di voto tutti i Soci che risultino iscritti nel libro soci da più di 6 mesi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno o su richiesta congiunta di almeno quattro Soci, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Le convocazioni delle assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, sono fatte con lettera raccomandata spedita agli associati e, se nominato, all'organo sindacale od al revisore, almeno otto giorni prima dell'adunanza, o comunque con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali lettera semplice, messaggio telefax o di posta elettronica o posta elettronica certificata.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamento audio/video e nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e della parità di trattamento. In questi casi è necessario:

- che i luoghi collegati audio/video siano indicati nell'avviso di convocazione, onde permettere l'accesso agli aventi diritto, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che il presidente possa accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare nonché proclamare i risultati della votazione;
- che il verbalizzante possa percepire adeguatamente lo svolgimento assembleare;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e votazione simultanea.

Nel caso in cui il collegamento non fosse tecnicamente possibile, l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata; nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento venisse ad interrompersi una volta iniziata l'adunanza, il presidente dichiarerà sospesi i lavori e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni Socio, avente diritto al voto, può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione può deliberare quando siano presenti (sia di persona che tramite delega scritta) almeno i 4/5 dei Soci.

L'Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione può deliberare quando siano presenti (sia di persona che tramite delega scritta) almeno 1/2 dei Soci.

Raggiunto il *quorum* necessario l'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il compenso;
- nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo e, ove lo ritenga opportuno o sia previsto per legge, il Revisore dei Conti;
- delibera su proposte di ordine patrimoniale provenienti dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina i bilanci d'esercizio consuntivi e preventivi;
- esamina ed approva il Bilancio Sociale e la Relazione di Missione predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera su uno o più degli oggetti indicati nell'art. 25 CTS.

L'Assemblea all'unanimità può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a Socio Fondatore di soggetti che abbiano dato un rilevante contributo finanziario

od intellettuale alla Fondazione.

#### **ART 12 Bis**

##### *L'Assemblea straordinaria dei Soci*

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare quando siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Ogni Socio, avente diritto al voto, può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Raggiunto il *quorum* necessario L'Assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti: a) delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto; b) delibera l'alienazione dei beni immobili della Fondazione; c) scioglie il Consiglio d'Amministrazione qualora ricorrano gravi motivi; mentre con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati delibera lo scioglimento, la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

#### **Art. 13**

##### *- Il Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) membri nominati dall'Assemblea dei Soci anche tra non associati, purchè questi ultimi non costituiscano la maggioranza e non ha poteri di cooptazione. Esso dura in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Il componente che venisse a mancare per dimissioni, decesso o permanente impedimento, verrà sostituito per nomina dell'Assemblea dei Soci.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 14**

##### *- Il Presidente -*

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il quale dura in carica lo stesso periodo del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e può delegare tale compito, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dal membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente stesso o, in assenza di indicazioni, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.

#### **Articolo 15**

##### *- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e precisamente:

- nomina i nuovi Soci;
- delibera la decadenza del socio che non partecipi a tre assemblee consecutivamente;
- ha l'obbligo di redigere ed approvare entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio

preventivo, comprensivo del programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il preventivo si riferisce e di inviarlo all'esame dell'Assemblea dei Soci;

- ha l'obbligo di redigere ed approvare entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio consuntivo completo di nota integrativa e relazione al bilancio predisposta dall'Organo di Controllo e di inviarlo all'esame dell'Assemblea dei Soci;
- invia all'Assemblea dei Soci il Bilancio Sociale e la Relazione di Missione per essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera la eventuale costituzione di centri studi o ricerca, ne regola l'organizzazione e il funzionamento e ne delibera gli specifici regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti;
- delibera acquisti, investimenti, incarichi ed appalti;
- delibera su accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici, privati, nazionali ed esteri;
- delibera sulle convenzioni con enti per la gestione dei servizi;
- delibera il più conveniente impiego del patrimonio e delle risorse;
- delibera sui criteri e sulle modalità di erogazione delle rendite;
- delibera e provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione e al licenziamento del personale amministrativo;
- procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci
- propone all'Assemblea dei Soci l'alienazione dei beni immobili della Fondazione e le modifiche del presente Statuto;
- propone all'Assemblea dei Soci la stipula di assicurazione a favore dei componenti degli organi sociali a copertura dei rischi patrimoniali e legali inerenti lo svolgimento delle loro funzioni;
- propone all'Assemblea dei Soci la costituzione di fondi rischi iscritti a bilancio a copertura di spese legali a carico dei membri degli organi sociali derivanti dall'espletamento delle loro funzioni.

#### **Articolo 16**

##### *- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere potrà farsi rappresentare con delega scritta rilasciata ad altro Consigliere. Ciascun Consigliere non potrà avere più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito loro lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

#### **Articolo 17**

##### *Il Comitato Scientifico*

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di dodici membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e raggruppa esponenti scientifici, personalità

istituzionali e figure emblematiche nel campo di attività di interesse generale di cui all'articolo 4.

Fa parte di diritto, a meno di sua rinuncia scritta, l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte; esso decade automaticamente con la decadenza della carica pubblica.

Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. E' sua facoltà delegare la presidenza del Comitato Scientifico ad uno dei suoi membri.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino alla loro decadenza, possibile solo per dimissioni, permanente impedimento, decesso o per manifesta ed accertata indegnità.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta ne facciano richiesta almeno quattro membri, ed ottempera ai seguenti compiti:

- formula proposte sulle attività scientifiche e culturali della Fondazione
- esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime pareri sui progetti intrapresi in materia dalla Fondazione.

#### **Articolo 18**

##### *- Organo di Controllo -*

L'Organo di Controllo può essere monocratico o, qualora l'assemblea optasse per un organo collegiale, composto da tre membri, che restano in carica tre esercizi nominati dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso non venga nominato un soggetto incaricato della revisione legale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

#### **Articolo 19**

##### *- Responsabilità -*

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### **Articolo 20**

##### *- Libri sociali -*

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- i libri delle scritture contabili, quali prescritti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Libro dei Soci e il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Socio il quale può estrarne copia. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

21.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Soci non hanno diritto di esaminare detto Libro.

21.5 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

#### **Capo IV**

#### **Scioglimento – Rinvio**

#### **Articolo 21**

##### *- Scioglimento -*

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Soci, osserva le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Articolo 22**

*- Rinvio -*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato: Foradini Mario Luigi Alessandro - Gianluca Eleuteri notaio.